

Costituzione della Repubblica

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298

Costituzione della Repubblica Italiana

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PARTE PRIMA. Diritti e doveri dei cittadini - TITOLO TERZO. Rapporti economici

Articolo 41

Libertà dell'iniziativa economica privata

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.